



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15/2020

Oggetto: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), INERENTE LA TARI. - TRATTAZIONE PARZIALE

L'Anno **Duemilaventi** il giorno **27** del mese di **aprile** in Trapani , il Consiglio Comunale si è riunito alle ore 15,19 e seguenti in **sessione ordinaria, con modalità a distanza tramite audio/videoconferenza**, giuste Determine del Presidente del Consiglio n. 3 del 15 aprile 2020 e n. 4 del 21 aprile 2020, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 ed in esecuzione della Determina del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 27/03/2020.

Presiede il Presidente **Guaiana Giuseppe** presente nella sala delle adunanze Consiliari del Palazzo Senatorio Cavarretta e collegato in audio video conferenza .

Partecipa il Segretario Generale dr. **Spataro Alfonso** presente nella sala delle adunanze Consiliari del Palazzo Senatorio Cavarretta e collegato in audio video conferenza.

Per l'Amministrazione sono presenti gli Assessori **Bongiovanni Fabio, Pellegrino Giuseppe, D'Alì Rosalia** collegati in audio/video conferenza .

È collegato altresì in audio/video conferenza il Presidente dei Revisori dei Conti, dr. **Impellizzeri Pasquale**.

La seduta è in prima convocazione e la pubblicità della stessa viene garantita mediante il collegamento dedicato in streaming, al fine di assicurare la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento.

Risultano **presenti - mediante collegamento in audio/videoconferenza - 22 Consiglieri, N.2 Assenti N.C. (Mangano, Peralta)** come segue:

n.	Consigliere	Presente	assente	n.	Consigliere	presente	assente
1	GUAIANA GIUSEPPE	X		13	GENCO LAURA	X	
2	LA PORTA GIUSEPPE	X		14	LIPARI GIUSEPPE	X	
3	GRECO ROCCO	X		15	GARUCCIO ANNA	X	
4	VASSALLO ANDREA	X		16	MANGANO SILVESTRO		X
5	BIANCO ANNA LISA	X		17	LA BARBERA CLAUDIA	X	
6	SPADA GRAZIA	X		18	TRAPANI FRANCESCA	X	
7	GIANFORMAGGIO GASPARE	X		19	PERALTA GIUSEPPE		X
8	TOSCANO PECORELLA MASSIMO	X		20	VASSALLO SANTO	X	
9	VIRZI' GIUSEPPE VINCENZO	X		21	PASSALACQUA GIULIA	X	
10	MAZZEO ALBERTO	X		22	GUAIANA VINCENZO	X	
11	DAIDONE SALVATORE	X		23	CAVALLINO CHIARA	X	
12	FERRANTE DOMENICO	X		24	PATTI MARZIA	X	

Il Presidente, propone all'Aula, come concordato in Conferenza dei Capigruppo, il prelievo del punto 7 all'ODG: Proposta di deliberazione N.1045 - **PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), INERENTE LA TARI.**

Il Presidente, constatato che nessun consigliere chiede la parola né per intervenire sulla proposta, né per formulare dichiarazioni di voto, invita il Segretario Generale ad effettuare la votazione del **prelievo del punto 7 all'ODG**, per appello nominale:

Si ripete la votazione per appello nominale che ottiene il seguente esito:

n.	Consiglieri	Fav.	Contr.	Ast.	Ass.	n.	Consiglieri	Fav.	Contr.	Ast.	Ass.
1	Guaiana Giuseppe	x				13	Genco Laura	x			
2	La Porta Giuseppe	x				14	Lipari Giuseppe	x			
3	Greco Rocco	x				15	Garuccio Anna	x			
4	Vassallo Andrea	x				16	Mangano Silvestro				x
5	Bianco Anna Lisa	x				17	La Barbera Claudia	x			
6	Spada Grazia	x				18	Trapani Francesca	x			
7	Gianformaggio Gaspare	x				19	Peralta Giuseppe	x			
8	Toscano Pecorella Massimo	x				20	Vassallo Santo	x			
9	Virzì Giuseppe Vincenzo	x				21	Passalacqua Giulia	x			
10	Mazzeo Alberto				x	22	Guaiana Vincenzo	x			
11	Daidone Salvatore	x				23	Cavallino Chiara	x			
12	Ferrante Domenico				x	24	Patti Marzia	x			

Risultano presenti N. 21 Consiglieri, N.3 Assenti Non Collegati (Mazzeo, Ferrante, Mangano).
Voti Favorevoli 21.

La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Indi

Il Consiglio Comunale

con 23 voti favorevoli

Delibera

APPROVARE IL PRELIEVO DEL Punto "7 dell'O.d.G.: Proposta di deliberazione N.1045 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), INERENTE LA TARI.

La seduta prosegue.

Il Presidente, annuncia all'Aula che su questo punto ci sono due emendamenti presentati ed aprendo la discussione generale sul l'atto deliberativo mostra sullo schermo la proposta deliberativa.

Il Presidente invita il Dott. Petrusa ad illustrare la proposta deliberativa.

Il Dott. Petrusa, ritiene opportuno che la proposta deliberativa venga illustrata dall'Assessore Bongiovanni perché trattasi di una proposta politica, piuttosto che tecnica.

Il Presidente invita l'Assessore Bongiovanni ad illustrare la proposta deliberativa.

Servizio SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), INERENTE LA TARI. TRATTAZIONE PARZIALE

Il Dirigente del II Settore, Dr. Gioacchino Petrusa, con riferimento all'argomento indicato in oggetto, su conforme deliberazione della Giunta Municipale n.69 del 27/02/2020 sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 – legge di stabilità per l'anno 2014 - ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2020, ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari);

che, quindi, la Tari continua ad essere disciplinata dalla citata legge di stabilità 2014, ai commi da 641 al 668 e ai commi da 682 al 691, nonché dall'art. 57-bis della legge 24 dicembre 2019, n. 157;

che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 139 del 9.9.2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale (IUC), come da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28.3.2019;

visto che è intendimento dell'Amministrazione comunale promuovere, favorire e sostenere la pubblica fruizione gratuita di musei, biblioteche, pinacoteche, gipsoteche e atelier/laboratori artistici-creativi nell'intero territorio comunale, nonché incentivare la crescita e lo sviluppo di nuovi siti culturali anche presso gli immobili privati, o porzioni di essi in proporzione all'unità immobiliare, aperti al pubblico che garantiscano accesso gratuito e libero tanto per gli artisti espositori, con i quali è anche possibile pattuire quote di partecipazione ai costi vivi relativi alle utenze di acqua, luce e gas e sempre che nella stessa unità immobiliare non venga svolta a qualunque titolo alcun tipo di attività economica anche di natura occasionale;

visto che:

- ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997 *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, per quanto riguarda la Tari, *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del*

1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

ritenuto opportuno, quindi, concedere agevolazioni di carattere fiscale in materia di Tari per gli immobili anche privati che vengono destinati nel rispetto delle normative vigenti e utilizzati totalmente, in via esclusiva e permanente, per lo svolgimento con modalità non commerciali o in ogni caso non remunerative di attività di musei, biblioteche, pinacoteche, gipsoteche ovvero di atelier/laboratori artistici-creativi che garantiscano accesso gratuito e libero tanto per gli artisti espositori che per la fruizione pubblica e collettiva dei visitatori, e sempre che negli stessi locali non venga svolta a qualunque titolo alcun tipo di attività economica anche di natura occasionale.

ritenuto, altresì, che tali agevolazioni, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non possono essere concesse a iniziative che abbiano carattere anche indirettamente lucrativo e che in ogni caso non possono essere accordate ai partiti, ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali e alle loro strutture collaterali, ed anche ai CAF e/o Patronati, a tutti gli enti finanziati con fondi pubblici, agli studi e alle organizzazioni professionali o di categoria, a tutti gli altri organismi che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati, e a qualsivoglia circolo privato, club o galleria.

visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*

visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

visto l'art. 1, comma 683-bis, della legge n. 147/2013, come introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b), della legge 24 dicembre 2019, n. 157, che stabilisce che *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";*

visto l'art. 15-bis del D.L. 30.4.2019, n. 34, come aggiunto dalla legge di conversione 28.6.2019, n. 58, che all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha apportato le seguenti modificazioni:

"a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

Vista la deliberazione della G.M. n.69 del 27/02/2020 che propone la modifica del Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC), inerente la Tari;

Ritenuto necessario provvedere in merito, secondo quanto approvato con la deliberazione di G.M. n.69 del 27/02/2020;

visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. n. 34/2019, convertito nella legge n. 58/2019;
- la legge 24 dicembre 2019, n. 157;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale (IUC);
- il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

1) di approvare e proporre al Consiglio comunale la seguente modifica al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale (IUC):

- aggiungere, dopo l'art. 22D bis, il seguente articolo:

Art. 22D Ter

Esenzioni per immobili con particolare destinazione fruibili gratuitamente

1. Sono esenti dal tributo gli immobili anche privati, o porzioni di essi in proporzione all'unità immobiliare, aperti al pubblico che garantiscano accesso gratuito e libero tanto per gli artisti espositori, con i quali è anche possibile pattuire quote di partecipazione ai costi vivi relativi alle utenze di acqua, luce e gas, che vengono destinati nel rispetto delle normative vigenti e utilizzati totalmente, in via esclusiva e permanente, per lo svolgimento con modalità non commerciali o in ogni caso non remunerative di attività di musei, biblioteche, pinacoteche, gipsoteche ovvero di atelier/laboratori artistici-creativi che garantiscano accesso gratuito e libero tanto per gli artisti espositori che per la fruizione pubblica e collettiva dei visitatori, e sempre che nella stessa unità immobiliare non venga svolta a qualunque titolo alcun tipo di attività economica anche di natura occasionale.
 2. In ogni caso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tali agevolazioni non possono essere concesse a iniziative che abbiano carattere anche indirettamente lucrativo e non possono essere accordate ai partiti, ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali e alle loro strutture collaterali, ed anche ai CAF e/o Patronati, a tutti gli enti finanziati con fondi pubblici, agli studi e alle organizzazioni professionali o di categoria, a tutti gli altri organismi che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati, e a qualsivoglia circolo privato, club o galleria.
 3. Per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, la dichiarazione di cui all'articolo 24D. Alla dichiarazione devono essere allegati tutti i documenti atti a comprovare il diritto alla sua fruizione, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. n. 445/2000;
 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, la copertura della spesa di cui al presente articolo è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 683-bis, della legge n. 147/2013, come introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b), della legge 24 dicembre 2019, n. 157, le modifiche al Regolamento comunale, se approvate dal Consiglio comunale entro il 30 aprile 2020, avranno effetto dal 1° gennaio 2020;
 3. di trasmettere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del D. Lgs. n. 267/2000, la proposta delle modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) al Collegio dei Revisori dei conti per acquisire il relativo parere;
 4. di trasmettere, dopo l'approvazione, la modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento finanze, così come previsto dall'art. 15-bis del D.L. 30.4.2019, n. 34, come aggiunto dalla legge di conversione 28.6.2019, n. 58;
 5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, al fine di consentire di proseguire il processo di formazione delle modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nei termini stabiliti dalla normativa vigente.



Sottoscritta dal Dirigente

PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 06/03/2020

L'Assessore Bongiovanni nell'illustrare la proposta deliberativa, rappresenta che si tratta di un provvedimento generato in Giunta ed è collegato al gruppo di lavoro che stava studiando sul dossier di preparazione per la candidatura di Trapani a capitale della cultura 2021.

Aggiunge altresì che si tratta di fare incontrare la disponibilità dei detentori o possessori o proprietari di un qualsiasi locale che chiuso, nell'attesa di poterlo affittare o vendere o valorizzarlo viene messo a disposizione di artisti che devono esporre le proprie opere garantendone la libera fruizione. Una sorta di quello che secondo la concezione vorrebbe essere un museo diffuso.

Il Presidente apre la discussione generale sulla proposta deliberativa per passare successivamente a trattare gli emendamenti in ordine di protocollo:

il 1° emendamento è quello presentato dalla Consiglieria Garuccio, segue quello della Consiglieria Trapani e successivamente si svolgerà la votazione di entrambi gli emendamenti.

Il Presidente riferisce che è iscritta a parlare la Consiglieria Patti:

- **Consiglieria Patti:** chiede chiarimenti sulla proposta di deliberazione concernenti aspetti tecnici volti ad individuare l'immobile da concedere in uso per gli eventi espositivi; seguono:

- Consiglieria Cavallino;
- Consigliere Lipari;
- Consiglieria Trapani;
- Consiglieria Garuccio;

- **Consiglieria Cavallino:** rappresenta che la proposta di deliberazione in discussione non ha alcun urgenza, inoltre, ritiene che in questo atto non si comprende quale possa essere il vantaggio per il cittadino che prima aveva un immobile vuoto per il quale non pagava la Tari.

- **Consigliere Lipari:** afferma che si sta trattando una proposta di delibera concernente delle esenzioni dalla Tari per immobili destinati per fini culturali, in piena emergenza coronavirus, lo stesso chiede altresì, al Dott. Petrusa chiarimenti sul parere di regolarità contabilità reso sulla proposta deliberativa.

- **Consiglieria Trapani:** sostiene che con questa proposta di delibera, si vuole colmare un vuoto dell'Amministrazione ovvero quello di non aver messo a sistema il patrimonio del Comune per le associazioni per la cultura.

- **Consiglieria Garuccio:** ritiene che il parere contabile favorevole di questa delibera va a scontrarsi con quello dell'emendamento proposto da lei e dal Consigliere a Lipari in quanto in questa delibera non c'è un impegno di spesa.

Chiede la parola il **Dott. Petrusa**:

Il Dott. Petrusa, intervenendo da un punto di vista tecnico, in merito al parere da esprimere sugli emendamenti presentati dai consiglieri, ritiene che l'atto così com'è può essere votato, a prescindere dagli emendamenti, poiché non c'è nessun emendamento, ovvero una modifica all'articolo, ma bensì un'aggiunta, ovvero qualcosa di nuovo. Aggiunge altresì il dott. Petrusa, che l'urgenza di trattare questa proposta deliberativa è dovuta al termine ultima per l'approvazione del regolamento fissato per il 30/04/2020.

Il Presidente riferisce che è stato presentato un subemendamento da parte del Consigliere Lipari appena inviato alla pec della Presidenza del Consiglio, pertanto è necessario capire a quale emendamento si riferisce il sub-emendamento, se riferito a quello della Consiglieria Garuccio o a quello della Consiglieria Trapani.

Il Consigliere Lipari riferisce che si tratta di un sub-emendamento all'emendamento a firma della Consiglieria Garuccio e del Consigliere Lipari.

Il Presidente ritiene opportuno non trattare l'emendamento a firma della Consiglieria Garuccio, stante attualmente l'assenza della stessa, mentre ritiene di poter trattare l'altro emendamento a firma della Consiglieria Trapani.

Il Presidente riferisce che è terminata la discussione generale sull'atto deliberativo e pertanto si può passare a trattare l'emendamento a firma della Consiglieria Trapani e successivamente, considerato il subemendamento, è necessario fermare i lavori per ottenere i pareri.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'emendamento a firma della Consiglieria Trapani, della Consiglieria Cavallino e del Consigliere Gianformaggio.

La Consiglieria Cavallino interviene dicendo che l'emendamento a firma della Consiglieria Garuccio e del Consigliere Lipari prevedono un'esenzione per i mesi di effettiva chiusura, mentre l'emendamento a firma della Consiglieria Trapani, della Consiglieria Cavallino e del Consigliere Gianformaggio prevede oltre ai mesi di chiusura un'ulteriore esenzione del 50% per il periodo giugno – settembre.

Il Presidente, riferisce che a seguito di confronto con il Segretario Generale, è necessario, prima di procedere, analizzare i due emendamenti ed il sub-emendamento, averne una visione complessiva e prendere visione anche dei relativi pareri. Quindi il Presidente, fermo restando in attesa di conoscere il testo di questo sub-emendamento e altro, vista anche l'ora tarda, ed avendo un Consiglio Comunale convocato per il giorno 30 aprile con questo punto già aperto, chiude i lavori del Consiglio Comunale alle ore 20,13.

Ai sensi della L.R. n. 22 del 16/12/2008, art. 18, il presente atto sarà pubblicato sul sito internet del Comune.

Per il dettaglio degli interventi si rimanda al resoconto della fonoregistrazione della seduta odierna (verbale di seduta n. 04/2020).

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene come segue firmato:

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

**IL PRESIDENTE
GUAIANA GIUSEPPE**

**Il Segretario
SPATARO ALFONSO**

**Il Consigliere Anziano
LA PORTA GIUSEPPE**